



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 27 giugno 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Siena**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 54/2024 – Sospensione iscritto per omessa dichiarazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di legge

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 7076 del 28.05.2024) - con il quale si fa riferimento agli iscritti inadempienti in merito alla dichiarazione annuale all'Ordine, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti e preso atto del P.O. n. 200/2022, il quale chiarisce che per la suddetta violazione "l'art. 22 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato "Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria", stabilisce al comma 3 che "La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi" - si richiede se:

- nel caso in cui l'iscritto, entro la data di fine della sospensione inflitta, produca la dichiarazione richiesta, la stessa sanzione debba essere revocata o ridotta in seguito all'adempimento;
- nel caso in cui l'iscritto, entro la data di fine della sospensione inflitta, non produca la dichiarazione richiesta, lo stesso iscritto debba subire un procedimento finalizzato alla cancellazione dall'Albo oppure, scontata la pena inflitta, lo stesso rimanga iscritto all'Albo pur non avendo sanato la sua posizione.

Si osserva quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che i procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina territoriale hanno natura di procedimenti amministrativi, ai quali si applica, in quanto tali, la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ciò premesso, qualora si verifichi un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella che ha determinato la delibera sanzionatoria a carico dell'iscritto - la trasmissione della dichiarazione annuale all'Ordine, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti - si ritiene che il Consiglio di Disciplina territoriale, preso atto dell'invio della [pur tardiva] dichiarazione da parte del professionista, nell'ambito della propria autonomia, possa valutare se ricorrano i presupposti per revocare o meno in autotutela il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione precedentemente

irrogato a carico dell'iscritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-*quinquies*, comma 1, della sopra citata L. n. 241/1990. Si precisa in merito che il provvedimento di revoca ha efficacia *ex nunc*, vale a dire che gli effetti dell'atto revocato cessano solo dal momento dell'operatività della revoca, mentre restano in piedi gli effetti già prodotti in precedenza.

Nel caso in cui, viceversa, l'iscritto non provveda a trasmettere quanto richiesto dall'Ordine, una volta che la sanzione disciplinare della sospensione sia stata interamente scontata da parte del professionista, si ritiene innanzi tutto che il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito della propria funzione di vigilanza sull'osservanza della legge professionale (ex art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 139/05) ed al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti (ex art. 12, comma 1, lett. e), dell'Ordinamento), possa attivarsi per acquisire, presso i competenti organi dell'Autorità giudiziaria, il certificato del casellario giudiziale ed i carichi pendenti concernenti l'iscritto inottemperante rispetto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale all'Ordine, in modo da accertare l'eventuale pendenza di procedimenti penali o addirittura sentenze di condanna comminate a carico del medesimo professionista e non dichiarate all'Ordine di appartenenza.

In base a quanto eventualmente emerso a seguito dell'acquisizione dei menzionati certificati e continuando a sussistere l'omesso invio di dichiarazione annuale da parte dell'iscritto, si ritiene che il Consiglio dell'Ordine debba trasmettere quanto riscontrato al Consiglio di Disciplina territoriale, il quale valuterà le condotte ai fini disciplinari, tenuto conto altresì della circostanza aggravante della recidiva.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio